

DELIBERAZIONE N° **1248**

SEDUTA DEL **30 NOV. 2018**

Dipartimento Programmazione e Finanze
 o ~~Direzione Generale~~

OGGETTO Aiuti di Stato. Linee guida ""Normativa europea in materia di aiuti di Stato Linee guida sui criteri e le modalità di consultazione del Distinct Body". Approvazione.

Relatore **V. PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **30 NOV. 2018** alle ore **16,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Luca BRAIA Componente	X	
4.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
5.	Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **6** pagine compreso il frontespizio e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D. Lgs n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la DGR del 13.01.1998 n. 11, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- VISTA** la DGR del 13.12.2004, n. 2903, modificata dalla DGR n. 637/06;
- VISTE** le DDGR n° 1148/05 e la 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la DGR n. 2017/05 che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnate;
- VISTA** la DGR n. 125/06 che ha apportato modifiche alle declaratorie delle strutture dirigenziali;
- VISTE** le DDGR n. 227/2014, 693/2014, 694/2014 e n. 624 del 07/06/2016 con le quali sono state approvate modifiche all'assetto organizzativo regionale, provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la DGR n. n. 539/2008, modificativa della DGR n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali;
- VISTA** la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2018 n. 8 recante "Legge di Stabilità regionale 2018";
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2018 n. 9 recante "Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2018 – 2020";

- VISTA** la D.G.R. n° 474 del 1 giugno 2018 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio Pluriennale per il triennio 2018/2020;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 18 recante “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”;
- VISTA** la D.G.R. n. 1340/2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
- VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 attuativo della legge delega n. 190/2012, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;
- VISTO** il documento di *Common Understanding* per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia firmato in data 3 giugno 2016 dalla DG Concorrenza della Commissione Europea ed il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- CONSIDERATO** che il documento di *Common Understanding*, funzionale all’implementazione del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, prevede una serie di misure intese a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate e coinvolte, nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto;
- CONSIDERATO** altresì che tra gli obiettivi principali del *Common Understanding* vi sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme, rispettare e contenere i tempi procedurali;
- RILEVATO** che al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il *Common Understanding* prevede che tutte le amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato debbano procedere alla designazione di *Distinct Bodies* che svolgano la funzione di centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti aiuti, al quale rivolgersi per questioni in materia di aiuti di Stato, fatti salvi gli aiuti concessi nei settori agricolo, forestale, della pesca e zone rurali ai quali il *Common Understanding* non si applica;
- VISTA** la deliberazione n. 571 del 16 giugno 2017 con la quale la Giunta Regionale, ha designato quale *Distinct Body*, come previsto dal documento *Common Understanding*, il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Programmazione e Finanze;

- RAVVISATA** la necessità di procedere ad individuare Linee guida che delineino le funzioni attribuite al *Distinct Body* in base al *Common Understanding*, nonché i criteri e le modalità procedurali necessarie ad effettuare le verifiche sugli atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) concesse a favore di soggetti che esercitano attività economica, a prescindere dalla fonte di finanziamento delle stesse: europea, statale o regionale;
- RITENUTO** per tutto quanto su esposto, di adottare le allegate Linee guida “*Normativa europea in materia di aiuti di Stato Linee guida sui criteri e le modalità di consultazione del Distinct Body*” (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; che disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al *Distinct Body*;
- DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e che dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le Linee guida “*Normativa europea in materia di aiuti di Stato Linee guida sui criteri e le modalità di consultazione del Distinct Body*” (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese;
- di dare mandato alla struttura del *Distinct Body* di diffondere i contenuti della presente deliberazione presso le strutture dell’Amministrazione regionale, al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione delle procedure delineate dalla stessa;
- di prevedere che eventuali modifiche non sostanziali al format “Scheda di controllo sugli aiuti di Stato” di cui all’allegato 1/a sono di competenza del *Distinct Body* con specifico provvedimento;

- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

L'ISTRUTTORE Angela Palese
(Angela Palese)

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE GENERALE Elio Mantù
(Dott. Elio Mantù)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

**“Normativa europea in materia di aiuti di Stato
Linee guida sui criteri e le modalità di
consultazione del Distinct Body”.**

Premesse

In data 3 giugno 2016 la DG Concorrenza della Commissione Europea ed il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato un documento di *Common Understanding* per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Il documento di *Common Understanding*, funzionale all'implementazione del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, prevede una serie di misure intese a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate e coinvolte, nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto.

Tra gli obiettivi principali del *Common Understanding* vi sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme, rispettare e contenere i tempi procedurali.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il *Common Understanding* prevede che tutte le amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato debbano procedere alla designazione di *Distinct Bodies* che svolgano la funzione di centro di competenza, all'interno delle amministrazioni concedenti aiuti, al quale rivolgersi per questioni in materia di aiuti di Stato, fatti salvi gli aiuti concessi nei settori agricolo, forestale, della pesca e zone rurali ai quali il *Common Understanding* non si applica.

Pertanto, con deliberazione n. 571 del 16 giugno 2017 la Giunta Regionale, come previsto dal documento *Common Understanding*, ha designato *Distinct Body* il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Programmazione e Finanze.

Appare dunque necessario procedere ad individuare Linee guida che delineino le funzioni attribuite al *Distinct Body* in base al *Common Understanding*, nonché i criteri e le modalità procedurali necessarie ad effettuare le verifiche sugli atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) concesse a favore di soggetti che esercitano attività economica, a prescindere dalla fonte di finanziamento delle stesse: europea, statale o regionale.

Art. 1 Principi

In conformità dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE e di quanto previsto nel documento di Common Understanding sottoscritto in data 3 giugno 2016 dalla Commissione Europea – DG Concorrenza e dal Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) la Regione Basilicata attraverso il Distinct Body designato con la DGR n. 571 del 16 giugno 2017 persegue l'obiettivo di rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato concessi dall'Amministrazione regionale.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le presenti direttive sul processo di verifica preventiva sulla presenza di aiuti di Stato, sono adottate in attuazione del “*Common Understanding*” – Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali al fine di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia, secondo le indicazioni impartite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee di cui alla nota prot. 1731 del 15 febbraio 2017.

Le attività del Distinct Body riguardano esclusivamente l'attività della Giunta regionale e delle strutture annesse e non si riferiscono alle attività del Consiglio regionale.

Non sono oggetto di valutazione in base alle presenti linee guida gli aiuti concessi nel settore agricolo, forestale, della pesca e zone rurali a cui non si applicano le disposizioni del “*Common Understanding*”.

Art. 3 Funzioni e compiti del Distinct Body

Il Distinct Body, individuato nella persona del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Programmazione e Finanze, opera in autonomia e in maniera indipendente rispetto alle strutture regionali che predispongono la misura di aiuto.

I compiti e le funzioni del Distinct Body sono previste dall'Accordo del “*Common Understanding*”.

Il Distinct Body rilascia pareri non vincolanti in fase di predisposizione di una misura o prima della adozione dell'atto di concessione nel caso di aiuti individuali, il Distinct Body ha il compito di supportare su richiesta facoltativa e con pareri non vincolanti tutte le strutture regionali competenti per risolvere eventuali dubbi sulla presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del TFUE o per identificarne la base giuridica idonea a garantirne la compatibilità con la normativa europea.

Per gli aiuti soggetti a notifica o pre-notifica, il Distinct Body effettua una valutazione obbligatoria sull'adeguata compilazione del formulario di notifica.

L'attività del Distinct Body riguarda le misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (sia in termini di erogazione di contributi che di rinuncia alle entrate), a prescindere dalla fonte, sia essa nazionale o di provenienza UE, o che si tratti di regime di aiuti o aiuti individuali.

Il parere del Distinct Body serve a ridurre il rischio che la misura da adottare sia viziata ad origine da illegalità e/o incompatibilità con le norme sugli aiuti di Stato e non esonera da responsabilità la struttura che adotta la misura o concede l'aiuto, né l'Autorità di gestione (AdG) o l'Autorità di Audit (AdA) del Programma regionale.

Art. 4

Tipologia degli atti oggetto di controllo in materia di aiuti di Stato

Sono oggetto delle presenti procedure le delibere (anche di proposta legislativa) della Giunta regionale o gli atti dirigenziali da cui possa derivare la concessione, anche indirettamente, a favore di imprese pubbliche o private, di vantaggi economici (nella forma di erogazione di risorse o rinuncia ad entrate) che potrebbero essere configurati come aiuti di Stato.

Gli atti da sottoporre a controllo sugli aiuti di Stato sono:

- a) le proposte di deliberazioni di Giunta regionale relative a:
 - atti normativi, quali i progetti di legge e/o le proposte di regolamento regionale
 - atti di approvazione ed esecuzione degli accordi di programma nazionali;
 - atti di approvazione ed esecuzione degli accordi di programma quadro regionali (APQ);
 - Bandi o Avvisi attuativi dei Programmi operativi regionali dei Fondi SIE che impattano la normativa europea sugli aiuti di Stato;
 - ogni altro atto di competenza della Giunta regionale i cui contenuti siano rilevanti per la materia degli aiuti di Stato;
- b) gli atti presidenziali i cui contenuti riguardano misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti che esercitano attività economica e assumono rilevanza per la loro possibile natura di aiuti di Stato;
- c) le determinazioni che approvano Bandi o Avvisi attuativi dei Programmi operativi regionali dei Fondi SIE o di altra programmazione nazionale o regionale;
- d) ogni altro atto i cui contenuti riguardano misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) concessi a favore di soggetti che esercitano attività economica e assumono rilevanza per la loro possibile natura di aiuti di Stato.

Dal 1° luglio 2017 le misure che costituiscono aiuto di Stato, devono essere inserite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Infatti, ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'adempimento degli obblighi di inserimento e di interrogazione del Registro degli Aiuti di Stato costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.

Art. 5

Parere preliminare

Il Distinct Body svolge i compiti di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) rilasciando il parere all'Ufficio competente per materia ad adottare la misura di aiuto o a concedere l'aiuto.

Laddove il parere sia richiesto dalla Ufficio competente in ragione di dubbi sulla sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del TFUE, il medesimo deve indicare espressamente qual è la questione oggetto di dubbio e, su essa, il *Distinct Body* rilascia il parere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il termine di cui al comma 2 è sospeso automaticamente nel caso in cui siano necessarie integrazioni documentali o chiarimenti da parte della Ufficio competente richiedente, fino all'acquisizione delle stesse.

Nel caso di aiuto finanziato a valere su Fondi SIE il parere può essere richiesto direttamente dall'Autorità di gestione (AdG) del Programma.

Art. 6 Strumenti per l'analisi degli atti

Lo strumento da utilizzare per la verifica preventiva è la "*Scheda di controllo sugli aiuti di Stato*" (di seguito Scheda) allegato 1, predisposta sulla base del modello trasmesso dal Dipartimento delle Politiche europee, con la circolare n. 1731 del 15 febbraio 2017.

La scheda ha l'obiettivo di:

- verificare la compresenza degli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato (risorse pubbliche, beneficiari e selettività, esistenza di un vantaggio economico a favore di imprese, distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi);
- rispondere all'obbligo di indicare di quale strumento la struttura intenda avvalersi ai fini della compatibilità e quale procedura intenda intraprendere (de minimis, esenzione, notifica, pre-notifica, sieg).

La scheda è composta di due sezioni, la prima è finalizzata a verificare se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) impatto sulle risorse pubbliche;
- b) beneficiari e selettività;
- c) esistenza di un vantaggio economico a favore di "imprese".

La Sezione II individua gli strumenti ai fini della compatibilità e indica le procedure ai fini della legalità.

La scheda è firmata dal Responsabile di livello dirigenziale dell'amministrazione competente per la misura di aiuto.

Art. 7 Richiesta dei pareri al Distinct Body

La Ufficio proponente ha facoltà di richiedere parere scritto, non vincolante, al Distinct Body nel caso in cui per l'ipotesi di finanziamento in esame permanga una situazione di incertezza in relazione alla sussistenza o meno di aiuti di Stato.

Il parere è reso dal Distinct Body

1. sulla base delle informazioni contenute nella scheda nonché di tutte le informazioni rese, in forma scritta, complete di tutti gli elementi istruttori, degli elementi fattuali e delle analisi economiche svolte dalla struttura regionale proponente;
2. in base alla analisi della normativa europea, della prassi decisionale della Commissione europea nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

In presenza del parere del Distinct Body, ciascuna struttura regionale è tenuta a darne atto nella proposta di deliberazione di Giunta Regionale o di atto dirigenziale rispetto all'avvenuta acquisizione e rispetto al contenuto stesso, ferma restando la piena autonomia decisionale dell'Ufficio regionale competente in relazione ad una adozione dell'atto stesso, sebbene non conforme al parere del Distinct Body.

Il parere è di norma reso entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della struttura regionale proponente.

Il Distinct Body assicura a tutte le strutture regionali ogni supporto di natura consulenziale per l'elaborazione della Scheda.

Laddove il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato richieda una valutazione caso per caso, che veda coinvolto anche il sistema di Coordinamento nazionale per gli aiuti di Stato il supporto è garantito sia verso le istanze nazionali competenti, Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ed Agenzia nazionale per la Coesione territoriale, sia verso i Servizi della Commissione europea.

Nel caso in cui, l'Ufficio proponente competente per l'elaborazione di una misura d'aiuto intenda formulare richieste di parere ad amministrazioni nazionali, siano esse incardinate nelle strutture previste per la gestione dei Fondi SIE, sia per il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è tenuto ad informare tempestivamente dell'iniziativa il Distinct Body ed a trasmettere la relativa documentazione allo stesso. A tal proposito si precisa che le amministrazioni nazionali citate non esamineranno le suddette richieste in assenza del parere del Distinct Body.

Art. 8 Iter procedurale

Ogni proposta dirigenziale o di deliberazione di Giunta che prevede la concessione di risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, relativamente alle tipologie individuate – Art. 2 -, per poter essere sottoposta all'approvazione, deve essere corredata della relativa Scheda debitamente compilata, sottoscritta e posta in allegato alla stessa proposta di deliberazione dell'Ufficio proponente. In ogni caso è l'Ufficio proponente che assume la responsabilità della valutazione effettuata con la Scheda di controllo.

La misura contenuta nell'atto proposto non configura aiuto di Stato

In tal caso la Scheda elaborata dall'Ufficio proponente accompagna la proposta di atto. L'Ufficio proponente, su propria valutazione può acquisire al fascicolo della proposta anche il parere del Distinct Body.

La misura oggetto dell'atto proposto configura aiuto di Stato.

L'Ufficio proponente, compilata la scheda – Sezione I e sezione II - e valutato che trattasi di aiuto di Stato è tenuto ad acquisire la Scheda al fascicolo.

Nel caso in cui lo strumento indicato nella Scheda – Sezione II – per l’attuazione della misura sia

- Regolamento UE “de minimis”, l’atto procede nell’iter di approvazione e viene attuato dall’Ufficio proponente;
- Regolamento UE di «esenzione dall’obbligo di notifica preventiva», l’atto è approvato e successivamente l’Ufficio proponente avvia l’iter per gli obblighi di comunicazione in esenzione attraverso il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (sistema SANI) entro i termini stabiliti dai Regolamenti europei;
- disciplina europea che prevede la notifica preventiva da sottoporre a decisione della Commissione, nel rispetto della clausola di Stand still e ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore, l’Ufficio proponente avvia l’iter di notifica mediante il sistema SANI.

L’atto seguirà il proprio iter solo dopo il ricevimento della decisione della Commissione europea di autorizzazione all’attuazione dell’aiuto.

Art. 9

Aiuti soggetti a notifica o pre-notifica

In caso di aiuti soggetti a notifica il *Distinct Body* procede ad una valutazione della corretta compilazione del formulario di notifica e il relativo parere deve essere allegato alla notifica, da trasmettere al DPE ai fini della pre-validazione.

In caso di pre-notifica, l’intervento del *Distinct Body* è richiesto dall’Ufficio che predispose le Misure di aiuto.

Il *Distinct Body* si esprime entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine è sospeso automaticamente nel caso in cui siano necessarie integrazioni documentali o chiarimenti da parte dell’Ufficio richiedente, fino all’acquisizione delle stesse.

Art. 10

Rimessione al DPE

Nei casi in cui a norma della lettera d) del paragrafo 3.1 del Common Understanding, l’Ufficio competente voglia chiedere al DPE una preliminare e sommaria valutazione delle misure di aiuto che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e che superano la soglia dei 30 milioni (budget annuale medio), la richiesta di ulteriore valutazione è trasmessa al DPE per il tramite del Dipartimento di riferimento, unitamente al parere rilasciato dal *Distinct Body*.

La richiesta di intervento al DPE deve essere adeguatamente motivata e deve contenere un’esposizione dei profili che hanno generato dubbi interpretativi in merito alla compatibilità della misura e/o all’inquadramento dell’istituendo regime di aiuto nel campo di applicazione del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 11

Modalità di presentazione delle istanze e tracciabilità dei pareri

Le richieste di parere al *Distinct Body* sono trasmesse via pec:

aiutidistato @cert.regione.basilicata.it e comunque protocollate in apposito registro.

La richiesta deve essere corredata dalla “*Scheda di controllo sugli aiuti di Stato*” allegata alle presenti Linee guida, debitamente compilata.

Ai fini della tracciabilità dei pareri espressi dal Distinct Body sarà istituito un registro informatico dedicato.

Scheda di controllo sugli aiuti di stato

Dipartimento regionale competente :

Direzione proponente:

Tipologia dell'atto:

- proposta di legge regionale,
- proposta di regolamento regionale,
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)

Altro (specificare)

Descrizione sintetica dell'intervento:

Indicare

Finalità _____

Obiettivo principale _____

Durata _____

Stanziamiento complessivo:

Stanziamiento annuale

Ammontare stimato per ogni beneficiario

Elementi per la valutazione dell' esclusione di ogni ipotesi di aiuto di stato

Non si procede alla compilazione della scheda di controllo

(segnare con una X l'opzione prescelta)

- l'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto (ad esempio perché l'amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo (esterno o interno al sistema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato);*

- l'atto non contiene gli elementi di dettaglio che consentono di effettuare una valutazione compiuta per i profili inerenti gli aiuti di Stato, pertanto, si rinvia la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo d'attuazione (ad es: approvazione Linee d'Indirizzo POR FESR e PO FSE);*

- la proposta di atto non assume rilievo, per la verifica *ex ante* sugli aiuti di Stato, in quanto:**
 - contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero SA e tali modifiche assumono carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;**
 - dà attuazione, (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a provvedimenti per i quali la scheda per il controllo *ex ante* è stata già compilata in data (specificare estremi del provvedimento già adottato);**
 - dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali una autorità statale competente ha già espresso una propria valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare gli estremi delle fonti statali che contengono tale valutazione negativa);**
 - dà attuazione (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (specificare il codice attribuito alla valutazione sull'ipotesi di aiuto SA.);**

- con riferimento al finanziamento pubblico contenuto nella proposta di atto**
 - i soggetti che traggono un vantaggio economico, diretto o indiretto dall'intervento, non sono un'impresa, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché non svolgono attività economica in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;*
 - l'attività svolta dal beneficiario, secondo le modalità organizzative definite a livello statale, non rientra in un mercato e non vi sono altri operatori economici che possono o che sono disposti ad offrire il medesimo servizio;*
 - la partecipazione pubblica al capitale di un'impresa, anche di maggioranza, dà luogo solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista;*
 - perché gli enti finanziati agiscono in veste di autorità pubblica esercitando i c.d. poteri d'imperio;*
 - l'attività finanziata rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica (o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualora l'attività economica è comunque indissociabile da tali funzioni essenziali;*
 - (nel campo della RSI), l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è puramente accessoria rispetto a quella non economica, e pur assorbendo gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso), la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità (ripartizione comprovabile mediante l'esame dei rendiconti finanziari annui del soggetto beneficiario).*

(nel campo della **Cultura**) l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato (par. 2.6 e punti 196 e 197);

Altro: ... (a mero titolo di esempio si citano):

- misure che non creano distorsione alla concorrenza o che non hanno impatto sugli scambi tra Stati membri, per le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 6.2 - punti 196 e 197 e paragrafo 7.2.2. della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato;

- misure che non concedono alcun vantaggio economico (diretto ed indiretto) perché concesse nel rispetto del Criterio dell'operatore in un economia di mercato (c.d. MEO Test) paragrafo 4.2 della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato.

Ai fini della redazione della presente Scheda, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione dalla verifica *ex ante* sulla sussistenza di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che la Direzione competente per l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body* con nota del

(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della scheda.)

NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.

Luogo e data _____

Il Dirigente dell'Ufficio proponente
(.....)

Il Direttore Generale del Dipartimento
proponente
(.....)

Sezione I[^] -

Valutazione sui requisiti, cumulativamente necessari, per qualificare un finanziamento pubblico come un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, par. 1 del TFUE ^{1,2}

Dipartimento regionale competente :

Direzione proponente:

Tipologia dell'atto:

- proposta di legge regionale,
- proposta di regolamento regionale,
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)

Altro (specificare)

Descrizione sintetica dell'intervento:

Indicare

Finalità _____

Obiettivo principale _____

Durata _____

Stanziamiento complessivo:

Stanziamiento annuale

Ammontare stimato per ogni beneficiario

1. Utilizzo di risorse pubbliche

1. Qualora dalla sezione I[^] risultino presenti gli elementi: impatto sulle risorse pubbliche, beneficiari e selettività, esistenza di un vantaggio economico a favore i "imprese" la presenza di un aiuto di stato si presume, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01: In mancanza di un solo dei suddetti requisiti non si configura aiuto di stato, pertanto l'amministrazione è esonerata dalla prosecuzione della compilazione della scheda. (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.02.2017)

2. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01).

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

1.a Il provvedimento prevede l'impiego di risorse di natura pubblica ?

- SI
- NO

Indicare una delle opzioni:

- il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei - SIE)), oppure
- il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica);
- altro (specificare)

(specificare gli eventuali dubbi)

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

1.b – Le risorse sono imputabili all'autorità pubblica ?

- SI
- NO

- il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;
- il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.
- Altro

(specificare gli eventuali dubbi)

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

2. Beneficiari e selettività

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi entità che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo status giuridico (pubblico o privato), dalle

modalità di finanziamento, dal conseguimento o meno dello scopo di lucro, nonché dalla capacità di conseguire utili.

2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

- SI
- NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a. si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

2.b Presenza di selettività

- SI
- NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali);
- area geografica (indicare quale);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare):

(specificare gli eventuali dubbi)

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3. Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2, compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

3. Vantaggio economico

Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa nazionale e della comunicazione UE 2016/C 262/01, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli studi professionali.

Si è presenza di una concessione di vantaggio economico?

- SI
- NO

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio economico:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta; (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso di intervento su infrastrutture:
 - per il proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- altro (specificare):
- (specificare gli eventuali dubbi)

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Sezione II^A -

Individuazione degli strumenti di compatibilità e delle procedure ai fini della legalità

Si è presenza di un aiuto di Stato?

- SI
- NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli eventuali strumenti utilizzabili ai fini della compatibilità delle misure d'aiuto anche al fine di individuarne la corretta procedura, per la legalità dell'aiuto:

- de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (oppure n. 1408/2013 oppure n. 717/2014);
- esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER) (regolamento generale di esenzione per categoria) (oppure n. 702/2014 (ABER) oppure n. 1388/2014 (FIBER), di cui si specificano:

la Sezione _____ e gli articoli pertinenti

- notifica preventiva, da sottoporre a decisione della Commissione, nel rispetto della clausola di Stand still e ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore
 - (indicare i riferimenti):
-

In mancanza di Orientamenti o Linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)
- articolo 93
- articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente
- articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):
- Regolamento (UE) n. 360/2012 (de minimis SIEG)
- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
- Caso da proporre a pre notifica

Ai fini della verifica ex ante di cui alla presente allegato 1/a, si precisa che la Direzione competente per l'adozione dell'atto che prevede la concessione dei finanziamenti di cui alla proposta in esame

HA RICHIESTO il supporto al Distinct Body con nota del

(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della presente scheda).

NON HA RICHIESTO il supporto al Distinct Body.

Luogo e data _____

Il Dirigente dell'Ufficio proponente

o Soggetto concedente

(.....)

Il Direttore del Dipartimento o Autorità responsabile

(.....)

Si precisa che se si è barrata la casella (specificare gli eventuali dubbi ad una delle domande presenti nella Scheda, il supporto del *Distinct Body* deve essere richiesto dalle Direzioni responsabili della compilazione della scheda, con la precisazione che il parere reso dal *Distinct Body* dovrà essere allegato: al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, oppure alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure inquadrate nel Regolamento Generale di esenzione da notifica (GBER), e ad ogni altra richiesta di parere che la Direzione che predispone la misura di aiuto intenderà sottoporre al DPE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Wolc

IL PRESIDENTE

Leindler


Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

05/12/2018

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

Alger



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero **6** facciate e da n. **1** allegato.